

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2028

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CARPINO, ALBERINI**

*Presentata il 25 settembre 1980*

**Norme per l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge approvato dal Senato nella seduta del 17 settembre 1980 (atto S. n. 1053) ha apportato rilevanti modifiche ai progetti governativi nn. 1322, 1033 e 1438 che, in origine, avevano lo scopo di riunire in un unico ruolo gli attuali quattro ruoli normali degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, allineando i profili di carriera degli ufficiali appartenenti ai suddetti ruoli.

In effetti, a seguito di talune innovazioni introdotte nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento, si sono venute a determinare rilevanti sperequazioni tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, in conformità a quelli delle armi e dei servizi

dell'esercito e tra gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma, provenienti dai normali corsi di accademia e gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, per i quali è stata prevista una nuova disciplina di avanzamento, svincolata dalla progressione di carriera del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

In particolare, per effetto della succitata legge si verificherà nell'immediato futuro che:

gli ufficiali già appartenenti ai ruoli delle armi e dei servizi dell'esercito, permarranno nei gradi di ufficiali inferiori soltanto 15 anni (contro i 17 previsti fino all'entrata in vigore della nuova legge), mentre i pari grado appartenenti al ruolo degli ufficiali dei carabinieri (i quali ulti-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mi quale prima arma sono a tutti gli effetti giuridici ufficiali dell'esercito) permarranno nei gradi inferiori per 20 anni, con una accentuazione rilevante di altri tre anni di divario nella progressione di carriera.

Per tale ingiusto trattamento, gli ufficiali dei carabinieri, la cui azione a sostegno delle libere istituzioni e delle libertà democratiche si è imposta alla stima del Governo e dei cittadini, a parità di titoli e di anzianità (corso di accademia) con i colleghi delle armi e dei servizi dell'esercito, perverranno alla promozione al grado di maggiore dopo 20 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, mentre i loro pari grado, appartenenti alle varie armi dell'esercito conseguiranno la stessa promozione, ad anzianità, dopo solo 15 anni di servizio permanente effettivo.

Molti capitani in servizio permanente effettivo dei carabinieri, inoltre, consegu-

ranno la promozione al grado di ufficiale superiore, dopo i pari grado di complemento, per effetto della nuova disciplina prevista per l'avanzamento degli ufficiali provenienti dal complemento.

Onorevoli colleghi, nel rilevare la grande ed ingiustificata penalizzazione determinata involontariamente a carico della benemerita categoria degli ufficiali dei carabinieri, oggi particolarmente impegnata sul piano operativo, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge, al fine di eliminare o almeno attenuare, sul piano dell'equità, le conseguenze determinate occasionalmente da situazioni di mera contingenza che avrebbero riflessi negativi sul piano morale di ufficiali che hanno acquisito titoli di benemerenzza nell'adempimento del dovere e nell'impegno profuso a difesa dei cittadini e delle istituzioni democratiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le norme per l'avanzamento al grado di ufficiale superiore previste per gli ufficiali del ruolo unico delle Armi e Servizi tecnici dell'esercito, già approvate con la legge 20 settembre 1980, n. 574, si applicano anche agli ufficiali dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con la stessa decorrenza.

Per poter conseguire la promozione a maggiore, gli ufficiali dei carabinieri devono comunque permanere nei gradi di ufficiale inferiore in servizio permanente effettivo per non meno di anni 17.